
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE “INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI DIECIMO IN COMUNE DI BORGO A
MOZZANO (LU)”**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Codice Identificativo Gara (CIG): 9933893BD3

Codice Unico Progetto (CUP): D21B21000510002

Premessa

Tutte le prestazioni svolte e afferenti al Piano Nazionale 2022 indette dal Commissario, come quelle oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato), dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi relativamente al principio DNSH, pertanto nella sua attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'affidatario dovrà agire nel rispetto di tali principi.

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Art. 1

Oggetto

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto affidatario, ai sensi degli articoli 24, comma 1, e 101 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle relative **alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** per l' "Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo a Mozzano".

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato) fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Art.2

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione è stabilita nel cronoprogramma dell'intervento redatto a seguito della progettazione di cui sopra, ed è stimato in circa n. 270 gg, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, derivanti da previsioni normative, da eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa, oppure in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico connesse allo svolgimento dei servizi.

Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere dall'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Art. 3

Gruppo di lavoro e personale per l'esecuzione del servizio

Le unità minime previste per lo svolgimento dell'incarico sono 3, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

- n.1 Direttore dei Lavori
- n.1 CSE
- n.1 Direttore Operativo.

La figura di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di direttore dei lavori, laddove il DL possieda i requisiti previsti, potranno coincidere mentre, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il DL non possieda i requisiti previsti, il C.S.E. dovrà essere il D.O. indicato.

Non è ammessa invece la coincidenza nello stesso soggetto del ruolo di Direttore dei Lavori e Direttore Operativo al fine di garantire la necessaria presenza in cantiere durante il periodo dei lavori.

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere eseguite dall'affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate nella documentazione di gara.

Art. 4

Descrizione delle prestazioni

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto delle disposizioni del Responsabile del Procedimento e sotto la supervisione dello stesso, insieme al resto dei componenti l'ufficio di direzione lavori:

- effettua il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al Capitolato e al contratto. Si precisa che tra i controlli rientra anche l'effettiva applicazione dei principi DNSH previsti nel progetto evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni, difformità dei materiali o degli impianti;
- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificando e aggiornando i contenuti a lavori ultimati;

-
- presenta settimanalmente al responsabile del procedimento un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, con i seguenti contenuti: 1) valutazione dell'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; 2) la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori; 3) lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo; 4) corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
 - in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore;
 - tiene i rapporti con i soggetti gestori dei servizi a rete, delle strade comunali, provinciali e regionali, nonché con le proprietà private;
 - provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - archivia su supporto informatico in formato standardizzato, corredato dell'eventuale documentazione fotografica, tutte le comunicazioni e gli atti di competenza dell'ufficio di Direzione Lavori e li mette in condivisione con l'Amministrazione in tempo reale per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti;
 - si rende disponibile a partecipare a riunioni e ricognizioni indette dall'Amministrazione o dai soggetti gestori delle reti infrastrutturali o dei servizi a rete, qualunque sia la sede di svolgimento, senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
 - redigere tutta la documentazione necessaria alla revisione dei prezzi come prevista dal D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'intervento, collaborando con il RUP dell'intervento;
 - a lavori ultimati, produce i documenti finali di sua spettanza, relativi all'opera eseguita, aggiornati in conseguenza delle eventuali varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori.
-

I direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i compiti indicati all'art. 101, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il coordinatore per l'esecuzione deve:

- verificare e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) assicurando la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché adeguare quest'ultimo ed il fascicolo di cui all'art.91, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 81/2008 all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare altresì che le stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- redigere i documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni che si rendono necessarie;
- partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si rendono necessarie per il raccordo con la direzione lavori, per l'approvazione di atti, o su istanza degli enti competenti senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
- assicurare un'adeguata informativa sui rischi connessi alle lavorazioni al personale operante in cantiere, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalla presenza delle reti autostradali e ferroviarie nonché delle relative infrastrutture, e delle eventuali interferenze;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare il rispetto di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese interessate, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri e

propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- comunicare all'Asl competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi in cui il committente od il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di cui al punto precedente;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016;
- redigere (settimanalmente) il report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse delle quali deve tempestivamente informare il responsabile del procedimento;
- produrre, a lavori ultimati, i documenti finali di sua spettanza relativi all'opera eseguita aggiornati in conseguenza delle varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori;
- curare, in collaborazione con il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, tutte le comunicazioni che fossero necessarie a evitare o limitare i rischi da interferenze.

Per l'espletamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve essere garantita la presenza in cantiere, di preferenza del CSE, almeno due giorni a settimana, e comunque durante tutte le fasi di lavorazione che prevedano attività o lavori di particolare complessità e/o che rivestano particolare rilevanza per la sicurezza. Tutti i verbali di visita sia del CSE che della DL dovranno essere trasmessi al RUP, o persona dallo stesso indicata con cadenza settimanale.

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente Capitolato.

Tra le attività a carico del soggetto aggiudicatario ricade altresì l'assistenza alle operazioni di collaudo sia in corso d'opera che finale.

Alla chiusura dei lavori l'ufficio di direzione dei lavori dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese i necessari rilievi, relazioni e modellazioni e fornire all'amministrazione tutti gli elaborati aggiornati allo stato *as built*.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con ordine di esecuzione del responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento e il direttore per l'esecuzione impartiscono le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio, in conformità al D.M. n. 49 del 2018.
3. Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione Appaltante.
4. I professionisti incaricati sono obbligati ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c., a osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c. e all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 c.c. e seguenti. Limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato, tali soggetti sono altresì obbligati all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
5. L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni da seguire nello svolgimento delle attività. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, sono integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario (senza alcun compenso aggiuntivo).
6. I professionisti devono eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Amministrazione e non aggravare gli adempimenti e le

procedure che competono a questi ultimi. In particolare, le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi.

7. Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

8. I professionisti sono tenuti a riferire periodicamente al direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dell'incarico e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del direttore per l'esecuzione, a far presente allo stesso, problemi, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e a partecipare a riunioni collegiali concernenti l'incarico affidato, indette dal direttore per l'esecuzione, dal responsabile del procedimento, dall'Amministrazione o da altro ente competente.

9. Il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione hanno l'obbligo di trasmettere al responsabile del procedimento ogni atto redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altra forma o modalità, nel termine stabilito o previsto dalla normativa vigente e, comunque, prima del pagamento dei corrispettivi a saldo.

10. Il direttore dei lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire. In particolare, il direttore dei lavori dovrà garantire la presenza durante le fasi di esecuzione delle opere strutturali. Nello specifico, oltre a quanto previsto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, i direttori operativi dovranno essere presenti durante il periodo di svolgimento delle categorie dei lavori ai quali risultano addetti in base all'organigramma dell'ufficio, come indicato all'art. 3, fatte salve le eventuali necessarie ore di riposo durante le quali potranno essere sostituiti da altri componenti dell'ufficio.

11. Il coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato o, comunque, assegnate dalla legge, dovrà garantire la presenza in tutte le fasi più impegnative dal punto di vista della sicurezza, nella misura occorrente in funzione dei rischi presenti nelle fasi critiche della realizzazione dell'opera secondo il proprio apprezzamento e coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro.

12. Le presenze di cui ai commi 11 e 12 dovranno essere garantite senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e saranno registrate in apposito giornale tenuto dal DL e consegnato al responsabile del procedimento mensilmente.

13. La mancata presenza in cantiere del direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione nelle fasi significative per lo svolgimento delle loro funzioni, e del direttore operativo secondo quanto sopra stabilito, potrà essere considerata grave inadempimento e causa conseguentemente di risoluzione contrattuale, come stabilito dall'art. 20 del contratto.

14. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori rilevi incompletezze grafiche o descrittive in elaborati progettuali, il DL, sentiti i progettisti e il responsabile del procedimento, fornirà sollecitamente le necessarie precisazioni.

Art. 6

Direzione per l'esecuzione del contratto

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, sono affidate al responsabile del procedimento che riveste, ai sensi dell'art.111 del D.Lgs. n. 50/2016, anche il ruolo di direttore per l'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di collaboratori, che svolgeranno attività di supporto con particolare riguardo alle prestazioni in fase di esecutiva.

Art.7

Attività di controllo e verifica di conformità

Lo stato di avanzamento delle attività oggetto della prestazione verrà verificato con la frequenza stabilita dal responsabile del procedimento, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal responsabile del procedimento stesso. A tali riunioni parteciperanno il responsabile del procedimento, il direttore per l'esecuzione, il personale costituente l'Ufficio del direttore per l'esecuzione e l'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà a verifica di conformità, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito dall'Aggiudicatario nel rispetto delle previsioni contrattuali, del presente Capitolato e alle condizioni offerte in sede di

aggiudicazione o affidamento.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione ed avviene a seguito:

- dell'autorizzazione alla fatturazione degli acconti a seguito dell'emissione dei SAL dei lavori
- all'approvazione del collaudo dei lavori, per l'autorizzazione al saldo del corrispettivo.

La comunicazione dell'esito positivo di verifica di conformità in corso di esecuzione assume valenza di certificato di pagamento.

La verifica di conformità definitiva è effettuata dal responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione che rilascia il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

La verifica di conformità definitiva è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione.

All'esito dell'attività di verifica il direttore per l'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Aggiudicatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso dopo l'emissione del certificato di collaudo dei lavori.

Art. 8 Consegna ed esecuzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del responsabile del procedimento entro il termine di 45 giorni dalla stipula del contratto, comunica all'appaltatore dei lavori il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Effettuato il tracciamento, sono collocati i picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore dei lavori e sottoscritto anche dal responsabile del procedimento e da tale data decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori.

3. Qualora l'appaltatore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno fissato per la consegna, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile del procedimento e fissa

una nuova data per la consegna dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il verbale di consegna contiene gli elementi indicati al comma 8 dell'art. 5 del DM n. 49/2018.

5. Il direttore dei lavori procede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

6. Qualora la consegna sia anticipata rispetto alla stipula del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore dei lavori deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

7. Il processo verbale è firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore dei lavori e inviato al responsabile del procedimento.

8. Nel caso di differenze riscontrate tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori non procede alla consegna e riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.

9. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art.6 del DM n.49/2018, esegue tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Capitolato per l'esecuzione dei lavori oggetto d'intervento, rifiutando in qualunque tempo i materiali che non risultino conformi a tale disciplina.

10. Il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi, verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, i cui nominativi siano stati comunicati alla Stazione Appaltante, controlla che i subappaltatori e i subcontraenti eseguano effettivamente le lavorazioni ad essi affidate, registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori in tutti i casi previsti dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016. Il verbale di sospensione dei lavori è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua redazione.

12. In caso di sospensione dei lavori il direttore dei lavori esegue visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e fornisce le disposizioni necessarie a evitare danni sulle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Non appena siano cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al responsabile del procedimento che dispone la

ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

13. Il direttore dei lavori con l'ausilio dei direttori operativi, se dal medesimo delegati, compila il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale ai sensi dell'art. 14 del DM n.49/2018. Nel conto finale dei lavori dovranno essere indicati, a seguito del certificato di ultimazione dei lavori, gli importi dovuti a saldo all'appaltatore al netto di eventuali detrazioni o penali da applicare.

Art. 9

Compenso professionale

Il corrispettivo definitivo verrà determinato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara.

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario sono comprese le spese sostenute per:

- viaggi e le missioni, anche con mezzi propri, necessari all'esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei modi indicati nel presente Capitolato e il raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori;
- i necessari contatti da tenersi con Enti, Organi, Uffici locali, gestori di servizi e sottoservizi;
- l'uso di attrezzature, software e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- la redazione di tutta la documentazione necessaria per attuare la revisione prezzi prevista dal D.L. n. 4/2022 e con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto dei lavori.

APPENDICE

Obblighi generali

1. In tutte le fasi dell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. Durante lo svolgimento delle prestazioni di DL e CSE, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Nello svolgimento della Direzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nella Scheda Tecnica 5 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.